

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XV LEGISLATURA

---

**Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007,  
n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-fi-  
nanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (1819)**

### EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

#### Art. 5.

##### 5.500

IZZO, GIULIANO, DI BARTOLOMEO, BARBA, FERRARA

##### **Accantonato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. - (*Servizi dei comuni in materia sanitaria*) 1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che siano sprovvisti di strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e che siano distanti oltre 30 chilometri da località dotate di strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale o comunque siano ubicati in contesti territoriali caratterizzati da difficoltà di collegamenti stradali o da carenze di adeguati servizi di trasporto pubblico locale, hanno facoltà di istituire, con onere a carico dei propri bilanci e senza oneri per lo Stato e per la regione, servizi locali di emergenza sanitaria di primo intervento, di continuità assistenziale sanitaria e di diagnostica di laboratorio, mediante convenzione con strutture private adeguatamente qualificate, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 possono associarsi allo scopo di istituire i ser-

vizi di cui al comma precedente, purché la popolazione complessiva dei comuni associati risulti non inferiore a 5.000 abitanti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 i comuni e le associazioni di comuni possono deliberare, con regolamento approvato dalla giunta comunale in conformità agli indirizzi regionali, l'istituzione di forme di partecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso ai servizi erogati dalle strutture sanitarie comunali o intercomunali, in misura non superiore e con le medesime forme di esenzione previste in ambito regionale per l'accesso ai servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche.

3. La legge regionale disciplina:

a) i requisiti sanitari, logistici, organizzativi e funzionali delle strutture private;

b) lo schema generale di riferimento del contratto di servizio da stipulare tra i comuni e le strutture sanitarie private;

c) i parametri di dimensionamento dei Servizi sanitari comunali, in coerenza con la dimensione e la densità delle popolazioni e con le caratteristiche geografiche ed orografiche dei territori interessati;

d) i protocolli di erogazione dei servizi sanitari convenzionati, in coerenza con quanto stabilito per i servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche;

e) le forme e l'entità di partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti, ove deliberate dai comuni;

j) il capitolato generale e gli schemi generali di riferimento dei bandi e dei capitolati speciali di gara per l'individuazione delle strutture private da convenzionare;

g) lo schema generale di riferimento della carta dei servizi degli utenti delle strutture di cui al comma 1, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286;

h) le modalità di certificazione annuale delle spese sostenute per l'erogazione dei Servizi sanitari locali.

4. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, hanno facoltà di erogare ai comuni di cui ai commi 1 e 2, con onere a carico dei propri bilanci e senza oneri per lo Stato e la regione, contributi finanziari aventi specifica destinazione, per la parziale copertura delle spese relative all'erogazione dei servizi di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare un'adeguata informazione dei consumatori, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 5 e seguenti del Codice del Consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti effettuano con cadenza settimanale una rilevazione capillare dei prezzi praticati dagli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale per la vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, individuandone il prezzo medio di vendita praticato sul mercato locale per ciascun periodo di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato entro il 31 gennaio 2008 sono individuate le tipologie di prodotti alimentari e non alimentari oggetto della rilevazione di cui al comma 5. L'individua-

zione dei prodotti da sottoporre a rilevazione dei prezzi medi locali è aggiornata annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

7. I comuni rendono effettivamente disponibile l'accesso ai dati della rilevazione dei prezzi di cui al comma 5 da parte dei consumatori, mediante l'edizione a stampa di apposita pubblicazione divulgativa settimanale, nonché mediante pubblicazione dei dati sul sito internet dell'amministrazione comunale. A tal fine, i comuni potranno stipulare appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e le associazioni di utenti e consumatori, al fine di assicurare la più ampia forma di divulgazione dei dati tra i cittadini.

---

## Art. 8.

### **8.701/500**

CICOLANI, D'ALÌ

#### **Accantonato**

*All'emendamento 8.701, sostituire i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater con il seguente:*

«9-bis. ANAS S.p.A. è autorizzata a rilevare da R.F.I. S.p.A. dalla Regione Siciliana e dalla Regione Calabria le partecipazioni azionarie da queste detenute in Stretto di Messina S.p.A. per prezzi corrispondenti agli importi dei relativi versamenti effettuati. Acquisito l'intero capitale azionario di Stretto di Messina S.p.A., ANAS S.p.A. darà immediatamente corso, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture, agli adempimenti occorrenti per incorporare detta società, apportando al proprio statuto sociale tutte le modificazioni e le integrazioni conseguentemente necessarie.»

---

### **8.701/501**

D'ALÌ

#### **Accantonato**

*All'emendamento 8.701, sostituire il comma 9-bis con il seguente:*

«9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 1152, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene liquidata entro il 31 dicembre 2007.»

---

### **8.701/502**

PISTORIO

#### **Accantonato**

*All'emendamento 8.701, al comma 9-bis, sostituire le parole: «è sciolta e posta in liquidazione» con le seguenti: «è trasformata in un nuovo soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato».*

*Conseguentemente, al comma 9-bis, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 9-quinquies.*

---

### **8.701/4**

PISTORIO

#### **Accantonato**

*All'emendamento 8.701, al comma 9-bis, sostituire le parole: «è sciolta e posta in liquidazione» con le seguenti: «è trasformata in un nuovo soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e delle regioni interessate o da soggetto da esse intermente partecipato».*

---

### **8.701/503**

PISTORIO

#### **Accantonato**

*All'emendamento 8.701, sostituire il comma 9-quinquies con il seguente:*

*«È istituita la Società per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina, con particolare riferimento allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia, quale soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato».*

---

## 8.701

LA COMMISSIONE

### Accantonato

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. A far data dal 1° marzo 2008, la società di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, è sciolta e posta in liquidazione. Allo scioglimento dei rapporti negoziali si applica l'articolo 21-*quinquies* comma 1-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9-ter. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 9-*quater*.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2008 di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni».

9-*quinquies*. È Istituita l'Agenzia per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina, con particolare riferimento allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia sotto i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle economie e finanze di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle infrastrutture dei trasporti».

---

## 8.0.2

ALLEGRIANI

### Accantonato

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Interventi per la realizzazione dell'Aeroporto civile di Viterbo)*

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al Comune di Viterbo per la realizzazione dell'Aeroporto civile, quale terzo scalo aeroportuale del Lazio.»

*Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 15.

#### G15.100

BACCINI

Il Senato,

premesso che

l'efficiente, efficace ed imparziale andamento della pubblica amministrazione costituisce un principio fondamentale del diritto, prescritto dall'articolo 97 della Costituzione;

che molti uffici della pubblica amministrazione, a livello centrale e periferico, per il loro funzionamento ordinario hanno assoluta necessità di utilizzare personale in posizione di comando e fuori ruolo;

che il provvedimento, di comando, che dovrebbe avere durata limitata nel tempo, è stato ed è tuttora utilizzato per coprire carenze organiche e per sopperire ai continui blocchi delle assunzioni;

che il personale comandato è dipendente a tempo indeterminato e di ruolo della pubblica amministrazione, vincitore di concorsi pubblici, ed è chiamato temporaneamente ed individualmente a prestare la propria attività in amministrazioni diverse da quelle di appartenenze;

che in tutta la pubblica amministrazione, oltre 7.500 dipendenti pubblici a tempo indeterminato lavorano in posizione di comando e fuori ruolo: la stessa presidenza del Consiglio dei ministri ha reiterato anche per 15 anni i propri provvedimenti di comando;

che la stabilizzazione dei dipendenti in posizione di comando è in linea con le scelte del Governo in materia di risparmi di spesa perché al momento ogni dipendente è gestito da tre diversi uffici del personale, con un enorme dispendio di risorse umane e strumentali,

impegna il Governo:

a porre allo studio tutte le misure volte a stabilizzare, senza oneri aggiuntivi, i dipendenti comandati e fuori ruolo, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia alla data del 29 settembre 2007.

Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente.

Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 27.

#### **27.0.700 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940, per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli *ex* lavoratori socialmente utili previa procedura selettiva».

---

### Art. 3.

#### **31.900 (già 18.701)**

LA COMMISSIONE

*All'articolo 31, dopo il comma terzo, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore della lega del filo d'oro».

*Conseguentemente all'articolo 31, comma 1, sostituire la cifra: «40» con la cifra: «39».*

---

**Art. 46.**

**46.500 (Testo corretto)**

BARBATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 46. – L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.

L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.

L'autorizzazione unica viene rilasciata prioritariamente ai proponenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge già dispongano di accordi di forniture di gas naturale liquefatto.

---

**46.0.801/1**

D'Alì

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel triennio 2002-2004» con le seguenti: «nel periodo 2002-2007».*

---





